

## CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Tutte le spedizioni affidate alla Società P.&D. Srl licenziataria del marchio Executive Group International verranno eseguite nei termini, modalità e condizioni, contenute nelle presenti condizioni generali di contratto:

**ART. 1 Modifica delle condizioni generali di contratto.** La P.&D. Srl licenziataria di marchio Executive Group International, qui di seguito indicata semplicemente come "Società", non si riterrà obbligata da eventuali accordi a variare le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO" qui sotto elencate se gli accordi stessi non saranno fatti per iscritto e firmati da un procuratore della Società.

**ART. 2 Oggetto ed Esecuzione dell'incarico.** Ciascun incarico ricevuto avrà ad oggetto il/i servizio/i di spedizione e/o di trasporto merci richiesto dal cliente e costituirà specifico ed autonomo contratto regolato dalle condizioni di seguito riportate. La Società si riserva il diritto di effettuare i propri servizi di spedizione e/o trasporto a sua completa discrezione e secondo le condizioni di seguito riportate.

**ART. 3 Merci escluse dal trasporto salvo diverso accordo.** Non vengono accettati per il trasporto:

- a) Salme o resti umani (anche se cremati).
- b) Animali o insetti (vivi o morti).
- c) Oro e preziosi o altri articoli di valore quali: Lavori artistici (con valore dichiarato superiore a € 129.11) - Medaglie d'oro o d'argento - Cartamoneta - Carte di valore esigibili al portatore - Gioielli in genere - Pietre preziose - Valori negoziabili.
- d) Spedizioni da consegnare all'attenzione di persona specifica (se non preventivamente concordate).
- e) Spedizioni che necessitano d'attenzioni particolari.
- f) Spedizioni di materiale pericoloso o che in ogni modo possono danneggiare le altre spedizioni.
- g) Frangibili contenenti liquidi in genere.
- h) Spedizioni non imballate o male imballate.
- i) Spedizioni non accompagnate dalla necessaria documentazione richiesta dalle vigenti leggi. La Società si riserva in ogni caso il diritto di accettare i colli affidati dalla mittente per il trasporto in funzione delle dimensioni di massa e di volume. In particolare, per ogni singolo collo devono essere rispettati i requisiti di peso e di volume stabiliti dalla legge per la movimentazione manuale. La mancata accettazione della merce non comporta alcuna responsabilità della Società nei confronti della committente, se la merce non è conforme alle prescrizioni di legge e regolamentari. Particolari condizioni potranno essere concordate con i responsabili della Società.

**ART. 4 Modalità di ritiro e consegna.** In espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1693, comma secondo Cod.Civ., l'accettazione delle cose da trasportare senza riserve, non comporta presunzione che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio. I ritiri e le consegne delle merci s'intendono effettuati a piano terra, numero civico del mittente e del destinatario (accessibili ai normali mezzi di trasporto). I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra, o in ogni modo, in punti diversi da quelli previsti dal paragrafo precedente, vanno considerati prestazioni supplementari al normale contratto di trasporto o di spedizione e conseguentemente tassati secondo i corrispettivi da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione. Tali corrispettivi sono a carico del mittente per i ritiri e del destinatario per le consegne, salvo diversa pattuizione scritta.

**ART. 5 Merci voluminose.** Le merci voluminose, e s'intendono tali quelle che non raggiungono il rapporto di 300 kilogrammi per metro cubo, vanno tassate proporzionalmente secondo il rapporto anzidetto, (in pratica cmc x 3 = peso tassabile), indipendentemente dal peso reale.

**ART. 6 Merci fragili.** Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L'accettazione delle stesse da parte della Società non implica accettazione di responsabilità in caso di danneggiamento e/o rottura.

**ART. 7 Giacenze.** Per la merce che non può essere consegnata al destinatario per qualsiasi ragione non imputabile al vettore, nonché per la merce in attesa d'istruzioni da parte del mittente, si provvederà alla custodia, dietro compenso da concordarsi; detto compenso sarà periodicamente aggiornato dalla Società, senza obbligo di preavviso. Le istruzioni saranno validamente date soltanto per iscritto.

**ART. 8 Riconsegne al mittente.** Le eventuali riconsegne delle merci giacenti saranno gravate di tutte le spese relative (carriaggio e/o rispedizione), fermi restando i diritti di cui all'art. 7.

**ART. 9 Invio di corrispondenza.** Secondo le norme del Monopolo Postale, agli effetti dell'art. 1, si considera corrispondenza epistolare qualsiasi invio chiuso, ad eccezione dei pacchi, e qualsiasi invio aperto che contenga comunicazioni aventi carattere attuale e personale. Tali spedizioni devono essere affrancate per un importo adeguato al peso, secondo la tariffa nazionale dal mittente all'inizio del trasporto ed i francobolli vanno annullati con la data del giorno di spedizione. Le sanzioni derivanti dalla mancata ottemperanza a quanto sopra saranno addebitate al mittente, proprietario o loro agente che ha commesso l'infrazione. La Società non accetta termini di consegna tassativi per la spedizione di documenti ai fini di partecipazioni ad aste, gare d'appalto e quant'altro richieda, a pena di decadenza, il recapito entro un certo termine. Il mittente esonera sin d'ora da qualsiasi responsabilità la Società per danni da ritardata consegna di siffatto genere di documenti.

**ART. 10 Dichiarazioni del mittente.** Il mittente o chiunque stipuli un contratto di trasporto con la Società è tenuto a dichiarare il contenuto della spedizione ed esonera la Società da ogni responsabilità circa la non veridicità di tali indicazioni e/o l'errata e/o non veritiera compilazione dei documenti di trasporto accompagnatori della merce. Il mittente è tenuto inoltre a rimborsare le maggiori spese, sanzioni e/o danni derivati alla Società nell'esecuzione del trasporto per errata e/o incompleta e/o non veritiera indicazione delle condizioni del trasporto stesso. Il committente è tenuto inoltre a dichiarare il valore della merce ai fini dell'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto, nonché per i conseguenti adeguamenti tariffari. In ogni caso, la lettera di vettura non costituisce prova contro la Società circa lo stato, il volume, il peso e la tipologia della merce. La Società può richiedere a tali fini la verifica della merce alla presenza dell'avente diritto. In ogni caso è salvo il diritto di ispezione della merce su richiesta dell'autorità competente. In considerazione della non obbligatorietà dell'emissione del documento di trasporto, il mittente ne prende atto ed autorizza il vettore ad accompagnare la merce affidatagli per il trasporto con borderò di consegna e/o bollettini di spedizione e/o segnapacchi predisposti dalla Società, che riportano tutti gli estremi dell'eventuale documento di trasporto predisposto dal mittente stesso e comunque tutti i dati identificativi della spedizione. Ogni annotazione, relativa allo stato della spedizione, effettuata da chi ne abbia il diritto, su tali documenti predisposti dalla Società, avrà efficacia come se fosse stata effettuata sul DDT originario emesso dal mittente, il quale rinuncia altresì ad ogni contestazione in merito. In ogni caso, ai fini di eventuali reclami, l'unico documento comprovante la consegna della spedizione e lo stato della stessa sarà quello predisposto dal vettore, se riportante gli estremi identificativi della spedizione stessa.

**ART. 11 Rimborso spese sostenute dal Vettore.** Il mittente, il proprietario o il destinatario o il loro agente sono responsabili in solido per il rimborso di qualsiasi multa, spese o danni sostenuti dalla Società a causa delle spedizioni dagli stessi affidate.

**ART. 12 Utilizzazione di Vettori terzi.** Il mittente autorizza la Società ad avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di sub vettori per l'esecuzione del trasporto.

**ART. 13 Dichiarazione di valore.** Il mittente, relativamente alla sola merce per la quale intenda chiedere la stipulazione per suo conto di copertura assicurativa di cui all'articolo seguente, è tenuto ad indicare il valore della stessa. L'importo del contrassegno non indica e non sostituisce la dichiarazione di valore della merce.

**ART. 14 Copertura assicurativa richiesta al vettore.** Ove il mittente intenda chiedere alla Società la stipulazione per conto dell'avente diritto di contratto assicurativo a copertura dell'intero valore delle merci, deve farlo per iscritto, al momento della consegna. In questo caso la Società vi provvederà, con una compagnia di assicurazioni scelta in base ad una propria discrezionale valutazione, con facoltà di operare quale contraente di polizza. La Società ha diritto al rimborso del premio assicurativo e delle spese sostenute, nonché al pagamento delle competenze accessorie eventualmente pattuite. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione, da parte della Società, di quanto dovuto dalla Compagnia in forza della polizza. I rischi coperti si intendono, salva esplicita e diversa indicazione da parte del mittente, quelli indicati nelle condizioni generali di polizza. L'indicazione del valore da assicurare da parte del mittente equivale a dichiarazione del valore della merce, salvo il diritto dell'assicuratore di accertare l'effettivo valore della merce stessa. Il mittente, o chi per esso, si dichiara a conoscenza che, in caso di sinistro, sul danno risarcibile, verrà applicato uno scoperto a carico del mittente stesso, secondo le condizioni di polizza applicate dalle principali compagnie assicuratrici italiane, con un limite di risarcimento per sinistro pari a € 2.582,28. I limiti ed i massimali di risarcimento potranno essere aumentati previa autorizzazione scritta della Società. La copertura assicurativa comprende, in genere, salvo diversi accordi scritti: furto, rapina, ammanco, smarrimento, rischio strada, rottura, validità territoriale: territorio nazionale, paesi del MEC e Svizzera. Sono escluse le spedizioni via aerea.

Merci escluse dalla garanzia (salvo diversi accordi scritti): valori, oro, argento, denaro, opere d'arte, medicinali e pellicce.

Sede di Latina

Via Piave, km.67.500  
04010 Borgo Piave (LT)  
Italia

Telefono +39 0773.662473/5  
Fax +39 0773.692717

E-mail It@gls-italy.com

Internet www.gls-italy.com

## CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

**ART. 15 Ritardata consegna della merce.** Nessun termine per la consegna, nemmeno ove indicato per una certa data, avrà mai carattere rigorosamente vincolante per la Società, con la conseguenza che quest'ultima non sarà in nessun caso responsabile d'eventuali danni derivati al mittente e/o al destinatario dal ritardo nella consegna. Non avrà in nessun caso il valore di deroga a quanto sopra l'accettazione da parte della Società di merce, plichi o documenti sui quali direttamente sull'involucro, o sul bollettino di consegna delle stesse, siano state apposte le espressioni "urgente" o "tassativo" od altre espressioni equivalenti. Deroghe a quanto sopra potranno essere validamente concordate soltanto per iscritto con la Direzione della Società. In tal caso, la responsabilità della Società per ritardi nella consegna non potrà mai essere superiore ai limiti risarcitori previsti dall'art. 21 del presente contratto.

**ART. 16 Pagamento del porto.** Tutte le spedizioni affidate alla Società s'intendono in porto franco, salvo espressa dicitura "Porto Assegnato" apposta sul bollettino di consegna dal mittente. In quest'ultimo caso, la Società non provvederà alla consegna della merce se non previo pagamento del porto da parte del destinatario. In caso di mancato pagamento da parte del destinatario, la Società richiederà il pagamento, secondo le tariffe di porto franco, al mittente, che s'impegna inoltre, sin da ora, a trasmettere tempestivamente e per iscritto le istruzioni necessarie all'inoltro della spedizione. Nel periodo d'attesa delle istruzioni, la Società considererà le merci "in giacenza", applicando quanto stabilito nell'art. 7 delle presenti condizioni generali di contratto. Qualora il mittente chieda la restituzione delle merci, sarà tenuto al pagamento del porto, come stabilito al secondo comma; si applicherà, inoltre l'art. 8 delle presenti condizioni generali. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Società di essere risarcita dal mittente per ogni ulteriore danno.

**ART. 17 Mandato di contrassegno.** Nessun incarico di contrassegno sarà validamente conferito se non a mezzo di apposita comunicazione scritta indirizzata, anche tramite fax, alla Società, con la quale dovrà essere specificato il mezzo di riscossione (contante od assegno bancario) del contrassegno. In ogni caso (e in aggiunta) il mittente assume l'obbligo di provvedere affinché l'importo del contrassegno sia indicato chiaramente in cifre e lettere unitamente alla dicitura "C/ASSEGNO", con timbro a tampone di almeno cm. 10 x 3, facendo firmare specificamente (in aggiunta alla sottoscrizione a piè di bolla) per presa visione l'incaricato della Società al ritiro del materiale. In mancanza di anche uno solo dei suddetti requisiti, non potrà ritenersi validamente ed efficacemente conferito alcun incarico di contrassegno. L'obbligazione di riscossione del contrassegno sarà perfettamente adempiuta dalla Società, salvo diverse e specifiche indicazioni scritte del mittente, tanto con l'incasso di denaro contante, quanto con la ricezione d'assegni bancari e/o circolari non trasferibili intestati al mittente. La Società si obbliga, in caso di mancata riscossione del contrassegno, a porre in essere tutte le attività utili e necessarie ai fini dell'incasso ed il mittente a cedere i diritti di riscossione del contrassegno alla Società. Il contrassegno incassato in contanti sarà restituito al mittente con a/b entro 45 gg. dalla data di consegna della merce.

**ART. 18 Reclami al vettore.** Qualora, all'atto del ricevimento, il destinatario intenda formulare riserve, il vettore non provvederà alla consegna. La merce sarà custodita e considerata in attesa di istruzioni, ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 7. Ogni eventuale responsabilità nei confronti del destinatario, derivante dalla suddetta procedura, graverà esclusivamente sul mittente, il quale si obbliga, in ogni caso, a tenere libero il vettore da qualunque pretesa del destinatario. La perdita parziale o l'avaria della merce dovranno essere contestate per iscritto, con lettera raccomandata a/r. di reclamo, che dovrà pervenire alla Società a pena di decadenza dal diritto al risarcimento dei danni, entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce e/o dalla scoperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1698 c.c.. In tal caso, la merce dovrà essere tenuta a disposizione del vettore e/o della sua Compagnia assicuratrice per le verifiche del caso.

**ART. 19 Modificabilità delle tariffe.** Le tariffe non comprendono l'I.V.A. e sono soggette a modifica, con preavviso scritto di almeno gg.7.

**ART. 20 Rinuncia alla compensazione.** Il mittente rinuncia, anche ai sensi dell'art. 1246 n.4 cod.civ., ad eccepire ed opporre in compensazione crediti che, a qualsivoglia natura e titolo, possa vantare nei confronti della Società, con i crediti da quest'ultima vantati verso il mittente stesso. In particolare il mittente non potrà sospendere il pagamento dei noli in attesa di ricevere qualsivoglia indennizzo risarcitorio od assicurativo, così come non potrà procedere alla sua compensazione con i noli dovuti.

**ART. 21 Esclusione di responsabilità e limitazione del risarcimento.** La Società s'intenderà liberata da ogni e qualsiasi responsabilità quando la merce sia stata messa a disposizione del destinatario. S'intende "messa a disposizione" quella merce per la quale sia stato fatto avviso orale di ritiro al destinatario e/o alle persone presenti nel suo domicilio; ovvero lasciato avviso scritto in caso di loro assenza. Anche qualora abbia dichiarato il valore della merce consegnata ai sensi dell'art. 14, l'ammontare del risarcimento dovuto dal vettore, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, in caso di perdita e/o avaria delle merci trasportate, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci, non potrà essere superiore, anche a prescindere dalla Legge 22-8-1985 n. 450 e successive modifiche apportate dall'art.10 del Decreto Legislativo del 21 Novembre 2005 n.286, ad € 1.00 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato. La Società non sarà mai responsabile per danni o avarie derivanti:

- dalla necessità di ottemperare a ordini impartiti da qualsiasi autorità locale o pubblica.
- dal fatto del mittente o del destinatario o da chi abbia interesse alla spedizione.
- da carenza di imballaggio.
- da cause di origine magnetica, elettrica, da cancellature, deterioramenti di immagini elettroniche, fotografiche o altro, di registrazioni in genere.

**ART. 22 Trasporti in abbonamento.** Per trasporto in abbonamento s'intende, ai soli fini del contratto regolato dalle presenti condizioni generali, la richiesta alla Società di eseguire un determinato numero di trasporti verso un corrispettivo da determinarsi in funzione al numero dei trasporti richiesto e dei limiti di peso e/o di distanza scelti dal mittente, nei quali dovrà rientrare ogni singola spedizione richiesta al vettore. Eventuali spedizioni che oltrepassino i suddetti limiti saranno tassate relativamente all'eccesso, secondo le normali tariffe di trasporto che il mittente s'impegna sin d'ora ad accettare. L'abbonamento è valido per il periodo di mesi dodici a decorrere dalla data della firma del contratto. In caso di parziale o totale non utilizzazione dell'abbonamento, entro il periodo di validità dello stesso, il mittente si dichiara in ogni modo tenuto a corrispondere l'intero corrispettivo pattuito alla Società. Salva diversa pattuizione, inoltre, detto corrispettivo dovrà essere corrisposto alla stipula dell'accordo di abbonamento.

**ART. 23 Recesso e risoluzione del contratto.** La Società potrà verificare in ogni tempo le indicazioni fornite dal mittente in merito alla natura della merce, etichettatura, imballaggio, documenti relativi a merce già consegnata o accettata. Qualora tali indicazioni non siano conformi a quanto stabilito da leggi civili e/o penali e/o amministrative, la Società avrà diritto di ritenere risolto il contratto. In questo caso il contratto si riterrà risolto di diritto, a seguito di dichiarazione scritta della Società al mittente, con facoltà per la stessa di rifiutare ogni eventuale successiva richiesta od incarico da parte del cliente. In tal caso inoltre la Società, a sua discrezione, potrà trattenere la merce già consegnata per la spedizione in deposito, con applicazione in questa ipotesi di quanto stabilito al precedente art. 7, depositarla presso terzi a spese del mittente, ed anche, in caso di merce pericolosa o di pericolo imminente, a procedere alla sua distruzione, sempre a spese del mittente. In ogni caso la Società si riserva il diritto di recedere ex art. 1373 c.c. dal contratto in ogni tempo, mediante comunicazione scritta, in caso di inadempimento del cliente nel pagamento dei noli dovuti nei termini pattuiti, fermo restando che l'intimato recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite e fatto salvo il diritto di richiedere, anche in via giudiziale, il pagamento di quanto dovuto. In tal caso la Società potrà inoltre trattenere la merce, già consegnata per la spedizione, in deposito, con applicazione anche in questa ipotesi di quanto stabilito al precedente art. 7, ovvero depositarla presso terzi a spese del mittente.

**ART. 24 Privilegio.** La Società, ai sensi degli artt. 2761 e 2756 2° e 3° comma c.c., per tutti i crediti dipendenti dal contratto di trasporto ha privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso la stessa.

**ART. 25 Facoltà di compensazione.** Nel caso in cui, al momento della riscossione dei contrassegni di cui al precedente art. 17, la Società vantasse crediti derivanti da qualsiasi titolo nei confronti del mittente, essa avrà facoltà di estinguere il proprio debito di restituzione dei contrassegni per compensazione con i suddetti crediti.

**ART. 26 Oneri del mittente - esonero di responsabilità.** Ogni contestazione inerente la fattura relativa alle spedizioni effettuate dovrà essere comunicata dal mittente alla Società, mediante raccomandata a.r. spedita entro il giorno trenta del primo mese successivo a quello di invio della fattura relativa alle effettuate spedizioni. In difetto, la fattura stessa si presumerà, ad ogni effetto ed esclusa la prova contraria, ricevuta ed accettata dal mittente. Quest'ultimo non potrà più contestare la non corrispondenza dei dati e degli importi indicati nelle fatture a quelli delle spedizioni cui si riferiscono ed alle tariffe concordate.

Parimenti il cliente esonererà espressamente la Società da ogni responsabilità per la mancata e/o ritardata consegna (ove fosse stata concordata per iscritto una data di consegna) della merce oggetto delle spedizioni indicate nelle fatture stesse, decorsi 30 giorni dalla data di presa in carico della merce oggetto della spedizione, senza che lo stesso mittente abbia provveduto a sollevare tale contestazione con raccomandata a.r. indirizzata alla Società, nella quale dovranno essere espressamente indicati il numero identificativo della spedizione, il nome del destinatario ed il numero dei colli oggetto della consegna.

**ART. 27 Dichiarazione di garanzia del mittente.** Il mittente dichiara di tenere completamente sollevata la Società da tutte le richieste di risarcimento danni dirette e indirette che alla Società possono essere avanzate in conseguenza di danni a cose e/o animali e/o persone provocati direttamente o indirettamente dalla merce consegnata

## CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

**ART. 28 Penalità per i ritardi nel pagamento delle fatture dei noli (in applicazione del Decreto Leg. vo n. 231 del 9/10/02 in vigore dal 07/11/02).** Dal giorno successivo alla scadenza del termine concordato per il pagamento, il mittente sarà tenuto, senza necessità di alcuna formale messa in mora, a corrispondere alla Società, a titolo di penale, gli interessi moratori sulle somme dovute al saggio di interesse applicato dalla BCE pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, maggiorato di 7 punti, ai sensi ed in conformità del saggio di interessi di mora stabilito dall'art. 5 del Decr. Leg. vo n. 231 del 9/10/02, oltre al risarcimento degli eventuali costi legali sostenuti per il recupero di tali somme, ai sensi dell'art. 6 del Decr. Leg. vo cit. Il cliente accetta, ai sensi dell'art. 1194 c.c., di imputare i pagamenti totali o parziali prima agli interessi moratori maturati, come sopra determinati, e quindi alla sorte capitale del debito scaduto. Nel caso in cui il ritardo nei pagamenti si protragga oltre 90 giorni dalla scadenza pattuita, la Società si riserva comunque il diritto di sospendere l'erogazione dei servizi richiesti dal cliente reosi moroso, sino all'avvenuto saldo della morosità, e/o il diritto di recesso di cui al precedente art. 23.

**ART. 29 Rinvio ad altre norme.** Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalle presenti condizioni valgono le "CONDIZIONI GENERALI" predisposte dalla Federazione Nazionale Corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci e collettame depositate presso tutte le CCIAA il 12.06.1992, comprese le successive modifiche, e di cui il mittente, o chi per esso, si dichiara a conoscenza.

**ART. 30 D.D.T. e/o B.D.A e/o Dichiarazione d'Esenzione.** Sono documenti necessari per spedizioni con contenuto diverso da: DOCUMENTI. La "Dichiarazione di Esenzione" deve presentare i seguenti requisiti:

- a) se fatta su carta intestata del cliente (o su fotocopia), sono necessari: 1 - articolo della legge che prevede l'Esenzione  
2 - timbro e firma della Ditta mittente in ORIGINALE  
b) se fatta su modulo della Sede mittente  
1 - articolo della legge che prevede l'Esenzione  
2 - timbro e firma della Ditta mittente in ORIGINALE  
3 - in mancanza del timbro della Ditta : firma leggibile della persona che consegna la spedizione, qualifica nella Ditta per la quale lavora, recapito e n° telefonico estremi di un documento di identità.  
4 - se trattasi di un privato, agire come per il caso b/3.

**ART. 31 Foro competente.** Per qualsivoglia controversia inerente al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Latina.

**ART. 32 Concessioni occasionali.** Il fatto che la Società, nel corso del rapporto, in una o più occasioni, non abbia preteso l'esatto adempimento degli obblighi stabiliti dalle presenti condizioni generali di contratto a carico del mittente e/o non abbia esercitato i diritti stabiliti a proprio favore dalle condizioni medesime, non comporta la rinuncia alle pretese ed ai diritti stessi e al loro esercizio da parte della Società.

**ART. 33 Nullità parziale.** L'invalidità e/o inefficacia di singole clausole delle presenti condizioni generali di contratto non si estende ad altre clausole.

**LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ANNULLANO E SOSTITUISCONO OGNI PRECEDENTE ACCORDO.**

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE O LEGALE  
RAPPRESENTANTE

( Per presa visione ed accettazione )

.....  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

**ART. 3** (Merci escluse dal trasporto) - **ART. 4** (Ritiri e consegne) - **ART. 6** (Merci fragili) - **ART. 7** (Giacenze) - **ART. 9** (Corrispondenza) - **ART. 10** (Dichiarazioni mittente e documenti accompagnatori) - **ART. 11** (Rimborsi) - **ART. 14** (Copertura Assicurativa) - **ART. 15** (Ritardi) - **ART. 16** (Pagamento Porto) - **ART. 17** (Contrassegni) - **ART. 18** (Reclami) - **ART. 20** (Rinuncia alla compensazione) - **ART. 21** (Limitazioni di responsabilità) - **ART. 22** (Spedizioni in Abbonamento) - **ART. 23** (Clausola risolutiva espressa e recesso) - **ART. 24** (Privilegio) - **ART. 25** (Facoltà di compensazione) - **ART. 26** (Oneri mittente) - **ART. 28** (Penalità per ritardato pagamento dei noli) - **ART. 31** (Foro competente).

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE O LEGALE  
RAPPRESENTANTE

( Per presa visione ed accettazione )

## NOTA INFORMATIVA

(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, al diritto e alla protezione dei dati personali.

Per questi motivi P. & D. srl, in qualità di "Titolare" del trattamento è tenuto a fornirLe, ai sensi dell'art.13 del Codice, una precisa informativa circa il trattamento di dati personali che La riguardano.

### 1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati

- a) per il perseguimento delle finalità connesse all'attività economica da noi svolta, ed in particolare :
  - per esigenze preliminari alla stipula di un contratto;
  - per dare esecuzione ad un atto o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
  - per esigenze contabili amministrative
  - per dare esecuzione presso ogni Ente Pubblico o Privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto;
- b) per perseguire finalità di miglioramento nei rapporti con la clientela attraverso:
  - analisi della soddisfazione del cliente (reclami, questionari ecc.)
- a) per finalità commerciali:
  - invio di informazioni promozionali circa i servizi dell'azienda
  - indagini di mercato

Tutte le suddette finalità prevedono lo svolgimento delle operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e modificazione dei dati personali mediante strumenti manuali, informatici e telematici. In particolare i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo mediante la produzione di liste ed elenchi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

### 2. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è necessario per l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del contratto, pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà causare la mancata instaurazione del rapporto contrattuale, ovvero, nel caso in cui il rapporto è in corso, l'impossibilità di proseguirlo.

Resta salva la possibilità di opporsi al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti b) e c), senza che questo comprometta il rapporto contrattuale.

### 3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati oggetto del trattamento, possono essere comunicati:

- a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per nostro conto (tenuta contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informativi);
- ad istituti bancari, per la gestione di incassi e pagamenti derivati dall'esecuzione dei contratti;
- ad enti, consorzi, professionisti e consulenti per la finalità di tutela del credito e dei diritti relativi al singolo rapporto commerciale
- a società che collaborano con noi per il perseguimento delle medesime nostre finalità sopra indicate;
- nei casi previsti dalla legge.

### 5. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7

Titolare del Trattamento è P. & D. Srl Via Piave Km 67.500 - 04010 Borgo Piave - Latina;

Le comunichiamo, inoltre, che agli effetti dell'art. 7 del Codice, contattando la P. & D. Srl Via Piave Km 67.500 - 04010 Borgo Piave - Latina, a mezzo raccomandata a.r., è possibile:

- verificare l'esistenza e l'origine, nonché le finalità e modalità di trattamento dei dati relativi all'interessato
- correggerli, aggiornarli, opporsi al loro trattamento o chiederne la cancellazione, nonché conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento.

### 6. CONSENSO

Per accettazione e consenso al trattamento dei dati nelle modalità e con le finalità sopra indicati:

Firma e Timbro Cliente